

DOCUMENTO PRELIMINARE

Proposta di legge Modifica alla legge regionale 23 giugno 2003, n.30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana)

1 - Materia e oggetto della proposta

La materia agrituristiche è attualmente disciplinata dalla legge regionale 23 giugno 2003 n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana) e dal relativo regolamento di attuazione (d.p.g.r 46/R/2004). L'intervento legislativo proposto introduce delle modifiche all'attuale normativa al fine di tener conto delle esigenze economiche e giuridiche che si sono manifestate nel corso di questi anni di applicazione della legge.

2 - Esigenze giuridiche, economiche e sociali e obiettivi della proposta

Alla luce dell'esperienza maturata in questi anni e tenendo conto delle migliori pratiche realizzate anche sul nostro territorio risulta evidente che per conseguire reali effetti di semplificazione e per sviluppare la massima libertà d'impresa è necessario superare la logica del controllo preventivo della pubblica amministrazione e conseguentemente valorizzare il controllo ex post al fine di garantire un adeguato temperamento degli interessi in gioco (libertà d'impresa/ tutela del territorio, dell'ambiente e della salute).

Di qui l'esigenza di introdurre anche in questo settore una reale semplificazione del procedimento amministrativo per l'avvio dell'attività agrituristiche e una disciplina più rigorosa dei controlli sull'esercizio dell'attività.

L'altra esigenza che determina la necessità di intervenire nella disciplina del settore agrituristiche è quella di promuovere la diversificazione aziendale per favorire l'integrazione del reddito, la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali nonché la cosiddetta filiera corta e l'utilizzo dei prodotti aziendali.

3 - Destinatari dell'intervento

I destinatari diretti della proposta sono gli imprenditori agricoli.

Con la proposta si interviene anche sulla competenza degli enti locali. Nel rispetto del principio di sussidiarietà e adeguatezza (art. 62 Statuto) si conferma l'attribuzione della competenza amministrativa in materia di agriturismo agli enti locali: in particolare, la funzione relativa all'avvio dell'attività continua ad essere svolta dal comune mentre la funzione di controllo sull'esercizio dell'attività è svolta oltre che dal comune anche dalle province e dalle comunità montane.

Tuttavia, riguardo alla funzione di verifica della principalità, al fine di semplificare il procedimento si introduce una modifica in relazione alla competenza. Infatti, la suddetta funzione viene trattenuta a livello regionale (svolta da ARTEA) in coerenza con la previsione della l.r. 23/2000 (come modificata dalla l.r. 45/2007) che ha istituito presso ARTEA l'anagrafe regionale delle aziende agricole, quale nucleo del SIART e strumento di organizzazione e snellimento dell'azione regionale.

5 - Linee di intervento previste per il perseguimento degli obiettivi

L'obiettivo della semplificazione del procedimento è conseguito mediante l'introduzione della denuncia di inizio attività (DIA) quale titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività agrituristica.

Per l'applicazione dell'istituto della DIA è necessario rendere oggettivo il criterio della "principalità dell'attività agricola", stabilire standard e requisiti strutturali oggettivi e prevedere l'utilizzo del sistema informativo dell'anagrafe delle aziende agricole.

La scelta di consentire previa dichiarazione dell'imprenditore l'avvio immediato dell'attività agrituristica comporta, come è evidente, una riduzione del controllo preventivo da parte della pubblica amministrazione. Ne consegue la necessità di prevedere una disciplina più puntuale dell'attività di controllo ex post da parte degli enti locali.

La proposta inoltre prevede la possibilità di estendere il servizio di somministrazione pasti alimenti e bevande agli ospiti che non usufruiscono di altri servizi di ospitalità agrituristica con il vincolo di utilizzare prevalentemente i prodotti aziendali (filiera corta) integrati da prodotti certificati toscani e da prodotti comunque originati in Toscana, fermo

restando i limiti derivanti dalla principalità dell'attività agricola e il possesso dei requisiti igienico- sanitari previsti dalla normativa vigente.

6 - Analisi tecnico-normativa

A livello statale la materia è disciplinata dalla legge 96/2007. La legge statale è stata oggetto di ricorso alla Corte Costituzionale da parte della Regione Lazio e della Regione Toscana per violazione degli articoli 117, 118, 120 Costituzione. La Corte, nella sentenza n.339 del 2007 ha rilevato in via preliminare che - *la legge statale prescrive una disciplina generale per l'attività agrituristica, attività che seppur in via immediata, rientra nelle materie agricoltura e turismo di competenza residuale delle regioni, interferisce con altre materie attribuite alla competenza esclusiva o concorrente dello Stato.*

Ne consegue che le Regioni sono tenute a uniformarsi ai principi che lo Stato ha stabilito con la legge 96/2006 nell'esercizio della sua potestà esclusiva o concorrente.

Le modifiche proposte, pertanto tengono conto dei principi suddetti e della citata sentenza.

7 - Strumenti attuativi

Le modifiche proposte necessitano di norme di attuazione di livello secondario che saranno previste adeguando il vigente regolamento di attuazione (d.p.g.r 46/R/2004). In particolare nel regolamento saranno dettati standard e requisiti minimi strutturali oggettivi per consentire l'applicazione degli strumenti di semplificazione introdotti.

8 - Semplificazione e profili di carattere organizzativo e tecnologico

Come è noto negli ultimi anni l'azione legislativa regionale nel settore dello sviluppo economico è stata ispirata ai principi di semplificazione e liberalizzazione dell'attività privata con l'introduzione - compatibilmente con la normativa nazionale e comunitaria - degli istituti del silenzio assenso e della denuncia di inizio attività e prevedendo per tutti i procedimenti amministrativi il rinvio alla struttura delle Sportello unico dell'attività produttive (SUAP).

La proposta si pone nell'ambito della suddetta azione di semplificazione amministrativa.

Per quanto attiene ai profili di carattere tecnologico la proposta tiene conto dell'impiego delle tecnologie dell'informazione e specificatamente del sistema informativo dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, tenuto a livello regionale da ARTEA.

In particolare, si introduce il ricorso, per la presentazione della relazione sull'attività agrituristica, alla dichiarazione unica aziendale (DUA) (art. 11, l.r. 45/2007) strumento che permette l'aggiornamento dell'anagrafe, che sarà così implementata con ulteriori notizie, completando il fascicolo aziendale già presente.

La proposta di modifica relativa alle procedure per l'avvio dell'attività prevede la condivisione tra amministrazioni diverse dei basamenti informativi che saranno sviluppati nel tempo.

9 - Analisi finanziaria

La proposta non produce effetti sul bilancio regionale.